

Codice A1820B

D.D. 5 febbraio 2019, n. 355

**Autorizzazione Idraulica N 900. R.D. 523/1904. Per la realizzazione delle opere connesse all'impianto idroelettrico "Dolca" sul Torr. Dolca e Rii diversi in Comune di Valle S. Nicolao (BI). Richiedente Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli spa**

In data 12/02/2018 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli, al prot. n. 7196/A1820B, istanza del 09/02/2018 dell' Amministratore Delegato sig. Franco Ferraris, della ditta Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli spa con sede a Trivero – Via Roma 99/100 (P.iva 00492610027), per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione demaniale finalizzata alla realizzazione delle opere connesse all'impianto idroelettrico "Dolca" sul torrente Dolca in comune di Valle San Nicolao.

Preso atto dei contenuti della Determina Dirigenziale della Provincia di Biella n° 713 del 30/06/2016 di autorizzazione unica dell'impianto in questione.

In data 23/05/2018 il Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli, con nota prot. n. 23631/A1820B, chiedeva integrazioni all'istanza del 09/02/2018. Successivamente lo stesso Settore, non avendo avuto riscontro, con nota del 10/10/2018 prot. 45531/A1820B, reiterava la richiesta di integrazioni con relativa tempistica.

La ditta Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli spa in data 05/11/2018 con nota prot. 50007/A1820B integrava la documentazione.

Con nota del 7/12/2018 prot. 57004/A1820B il Settore Regionale trasmetteva nota di precisazioni sulla documentazione trasmessa.

Successivamente con nota del 2/01/2019 la ditta chiedeva un differimento delle tempistiche indicate nella nota del 7/12/2018. Il Settore Tecnico Regionale, con nota del 7/01/2019 prot. 563/A1820B, concedeva quanto chiesto.

Con nota del 29/01/2019 la ditta Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli spa trasmetteva copia della Delibera di Giunta n°7 del 16/01/2019 del comune di Valle S. Nicolao.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Dolca, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'arch. Tiziano Buzio datati febbraio 2016, ottobre 2017, gennaio 2018, febbraio 2018 integrati con nota del 05/11/2018 prot. 50007/A1820B.

Copia dell'istanza è stata pubblicata all'albo pretorio digitale del comune di Valle San Nicolao per 15 gg. consecutivi dal 27/02/2018 al 14/03/2018 senza dar luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 28/05/2018 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico di Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 25/07/1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- visto l’art. 90 – acque del D.P.R. n.616/1977 “Decentramento amministrativo”;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori Decentrati Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali”;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Disposizioni normative per l’attuazione del D.lgs n. 112/1998”;
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti gli artt n. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visti l’art. 13 “Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell’articolo 59, comma1, lettera b della L.R. 44/2000” della L. R. n. 20 del 05/08/2002, e l’art. 1 “Modifica della L.R. 20/2002 e determinazioni dei relativi canoni” della L. R. 18/05/2004 n. 12;
- visto il Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazioni relative ai canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- vista la L. R. n. 14 del 14/10/2014 e ss.mm.ii. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazioni”;
- visto il D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016 “Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza” e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Verificata la regolarità amministrativa del presente atto, così come previsto dall’art. 6 della D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 “Disciplina del sistema dei controlli interni”;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli spa, alla realizzazione delle opere connesse all’impianto idroelettrico “Dolca” sul torrente Dolca e sui rii minori compreso il canale del Ramaio, in comune di Valle San Nicolao, ai sensi e per effetti dell’art. 96 del R.D. 25/07/1904 n. 523, secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui

trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei;

- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;

- il materiale proveniente dall'eventuale operazione di taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;

- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 31/12/2020, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- la ditta Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli spa dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, la ditta Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli spa dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato torrente Dolca;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Ing. Giorgetta LIARDO

Il funzionario estensore  
Dott. Michele Cressano